

536
2024



COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI

Medaglia d'Argento al Valore Civile
(Provincia di Frosinone)

ORDINANZA SINDACALE n. 14 contingibile e urgente del 15-12-2021

OGGETTO: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19".
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ART. 50, COMMA
5, D.LGS. N.267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE
ALL'APERTO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE DAL 15.12.2021 AL 15.01.2022**

ILSINDACO

PREMESSOCHE:

- il 30 gennaio 2020 il Direttore Generale dell'O.M.S.(Organizzazione Mondiale della Sanità), sulla base del parere del Comitato di emergenza, ha dichiarato che la diffusione del virus "COVID-19" costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata dall'O.M.S. come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Consiglio dei Ministri con i provvedimenti del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al D.L.23 luglio 2021, n. 105 ha dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19, a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, hanno motivato l'emissione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di provvedimenti finalizzati ad adottare numerose disposizioni per la gestione dell'emergenza in parola;

CONSIDERATO CHE:

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare notevole preoccupazione anche in relazione alla diffusione della nuova variante del virus denominata "Omicron", richiedendo pertanto interventi che consentano di rallentare il diffondersi del virus anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- come ogni anno, in concomitanza del periodo natalizio e fino alla conclusione delle festività, si prevede un afflusso nell'ambito del territorio comunale tale da determinare una notevole concentrazione di persone specialmente in prossimità delle attività commerciali ed in occasione delle manifestazioni organizzate per le festività;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento interpersonale e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare anche all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione del virus;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità, porre in essere azioni e/o interventi finalizzati ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, attraverso l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l'approssimarsi e durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

ATTESA la necessità, infatti, di adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica volte a contrastare assembramenti di persone al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica;

VISTI:

- il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito in Legge n.35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito in Legge n.74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*, convertito in Legge n.124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*, convertito in Legge n.159 del 27 novembre 2020;

- il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, convertito in Legge n.29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021 recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*” convertito in Legge n.76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021 recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” convertito in Legge n.126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale*” convertito in Legge n.133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” convertito in Legge n.165 del 19 novembre 2021;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021, con la quale vengono adottate le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A07252) (GU Serie Generale n. 290 del 06-12-2021);

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'art.32 dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n.267/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Tutto ciò premesso

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente per la straordinarietà che delinea la situazione e per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini.

ORDINA

per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, al fine di contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, quanto segue:

- Nel periodo che va dalla data della presente ordinanza e sino al 15 gennaio 2022 per quanto riguarda la circolazione delle persone sul territorio comunale di Castro dei Volsci, nel caso in cui non fosse possibile mantenere ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, È FATTO SEMPRE OBBLIGO di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (MASCHERINA) a completa copertura di naso e bocca.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca:

- i bambini di età inferiore a sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone

Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti da normativa statale.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.

DISPONE

- a) Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza;
- b) la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

Alla Prefettura di Frosinone

p.e.c.: protocollo.preffr@pec.interno.it

Alla Questura di Frosinone

p.e.c.: gab.quest.fr@pecps.poliziadistato.it

Alla Stazione Carabinieri di Castro dei Volsci

p.e.c.: tfr27925@pec.carabinieri.it

Al Responsabile della Polizia Locale

p.e.c.: poliziale.pofi@pec.it

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente.

INFORMA

1. si precisa che avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104) **entro 60 giorni**, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), **entro 120 giorni**, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
2. Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Castro dei Volsci, li 15.12.2021



Il Sindaco

Dott. Leonardo Ambrosi